

Thomas Casadei (a cura di), *Donne, diritto, diritti. Prospettive del giusfemminismo*, Torino, Giappichelli, 2015, pp. 294

Serena Vantin

É stata una filosofa e avvocata femminista che con le sue tesi e prese di posizione molto ha fatto discutere come Catharine MacKinnon a segnalare quanto la questione dell'eguaglianza di genere sia paradossale: se è vero che l'uguaglianza come *sameness* è possibile solo laddove vige l'indistinzione (il principio di identità di Aristotele), la stessa definizione culturale di *due* generi prescrive che essi differiscano l'uno dall'altro. Sul piano *epistemologico*, da quest'angolazione, il genere è dunque socialmente costruito come una differenza. In ambito strettamente *giuridico*, il paradosso emerge, ad esempio, analizzando l'approccio delle Corti chiamate a decidere su questioni che attengono alle discriminazioni sessuali.

Sulla base di *comparability test*, gli organi giudicanti procedono solitamente, in questi casi, domandandosi se l'asserita vittima (una donna) sia stata trattata *allo stesso modo* in cui sarebbe stato trattato un *comparator* in una situazione analoga. Quest'ultimo è un soggetto considerato eguale in termini descrittivi e prescrittivi, "salvo per" la caratteristica rilevante in questione (dunque, nel nostro esempio, un uomo). Emerge come il *comparator* non sia soltanto un termine di paragone ma divenga esso stesso un metro di comparazione. Poiché al momento il diritto per lo più nega l'esistenza di un *tertium genus* tra donne e uomini, l'analisi comparativa non potrà che avvenire fondando il canone di valutazione sul parametro del termine di paragone, che si finge neutrale. In particolare, e questa è una delle

più acute osservazioni prodotte dal giusfemminismo in senso lato, le donne, proprio quando invocano una discriminazione, vengono valutate giuridicamente sulla base della loro *corrispondenza con gli uomini*. Il criterio valutativo è il maschile. Come hanno mostrato nel contesto italiano le fondamentali tesi di Letizia Gianformaggio, l'eguaglianza stessa, dunque, diviene un'«eguaglianza valutativa», in cui le donne sono giudicate in base alla loro maggiore o minore prossimità all'unità di misura maschile; un aspetto, questo, presente anche nelle analisi di Tamar Pitch sul «diritto sessuato».

L'opera curata da Thomas Casadei, frutto di un lungo percorso di ricerca e confronto a più voci realizzato principalmente presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia, indaga il panorama giusfemminista a partire da considerazioni di questo tipo. Il cruciale dilemma dell'eguaglianza è affrontato, oltre che nei suoi profili strettamente discriminatori, con specifico riferimento ai nuclei fondanti della disciplina giuridica. Il contributo di Susanna Pozzolo, ad esempio, mette a fuoco il *misunderstanding* del parametro falsamente neutrale alle basi del ragionamento giuridico: gli stessi concetti di 'giusto', 'sbagliato', 'appropriato', 'inappropriato' traggono origine, secondo l'autrice, dalla tradizione e dalla cultura maschile ([Una] *teoria femminista del diritto. Genere e discorso giuridico*, p. 33). È questo il retroscena culturale in cui un femminismo che sia "giuridico" è chiamato a muoversi ed è qui che si collocano le domande a cui il volume cerca di offrire risposte: quale è il senso e il contenuto del rapporto tra donne e diritto; che tipo di apporto possono dare le prospettive di genere alla scienza giuridica; quali trasformazioni conoscono il diritto e i diritti se si prende sul serio, in modo costante e pervasivo, il punto di vista delle donne.

Ciò che risulta dalla lettura dei vari contributi è che trattare di questioni riconducibili all'esperienza femminile (si pensi alle recenti riforme legislative in tema di femmineicidio e stalking, o ad alcuni temi di bioetica, come l'interruzione di gravidanza) non basta. Per includere nello spazio giuridico-politico il punto di vista delle donne occorre ascoltare la loro voce, o meglio le loro voci plurali e talvolta discordanti, dare e far loro spazio.

In quest'ottica, il volume, con uno sguardo che non è «affatto da nessun luogo» (così il curatore nella *Postfazione*: p. 249), mediante una prospettiva «situata» che non rinuncia ad

uno sguardo normativo e universalizzante, affronta i temi nodali del dibattito femminista, con particolare riguardo a quello contemporaneo.

Dopo un'introduzione di carattere storico di Carla Faralli, volta ad inquadrare le successive riflessioni in un preciso orizzonte spazio-temporale, la prima parte del volume offre una cornice teorica al discorso su donne e diritti. Riservando una specifica attenzione al confronto tra culture, in particolare, Orsetta Giolo esprime una tesi che costituisce una chiave di volta per l'intera trattazione: al di là delle differenze culturali dei diversi "gruppi" (che talvolta celano vere e proprie «trappole» culturali e identitarie: *Il giusfemminismo e il dilemma del confronto tra le culture*, p. 57), è opportuno concentrare l'attenzione sulle «somiglianze» tra le forme di oppressione delle donne, a partire dalle quali la riflessione sulla soggettività politico-giuridica femminile si spoglia di qualunque rischio di derive essenzialiste o imperialiste.

Un approccio, quello indicato da Giolo, che sembrano seguire anche i due saggi di Alessandra Facchi e Lucia Re dedicati alle riflessioni di MacKinnon, autrice che presenta una traiettoria particolarmente emblematica del complesso rapporto tra "donne, diritto e diritti". In particolare, per Facchi, la subordinazione femminile, universale e trasversale ad ogni società, è in MacKinnon ciò che accomuna le donne di ogni tempo e cultura (*Stereotipi, discriminazioni, diritti. A proposito delle tesi di Catharine A. MacKinnon*, p. 64); la valorizzazione delle somiglianze, tuttavia, secondo Re, va utilizzata con un approccio *bottom up*, per «far emergere tutte le voci delle donne, diverse per reddito, per età, per cultura, ma soprattutto perché portatrici ciascuna di propri desideri ed esperienze e interessate a non veder riconosciute 'le donne' o 'la donna' ma esse stesse; intenzionate a parlare da sé e di sé, essendo ascoltate e riconosciute ciascuna nella propria particolarità» (*Lo stereotipo della "differenza sessuale". Analisi di un fraintendimento in Catharine A. MacKinnon*, p. 91).

Per queste ragioni, l'impalcatura del testo è costruita tenendo in conto le violazioni dei diritti umani delle donne, e propone prospettive in parte anche differenziate: si pensi all'approccio dichiaratamente «femminista» di Caterina Botti sui temi della bioetica (*Prospettive femministe nel dibattito bioetico contemporaneo*) e a quello speculare ma «non

femminista» di Patrizia Borsellino (*Una bioetica non femminista, ma attenta ai diritti delle donne*); alle riflessioni sulla violenza maschile contro le donne di Chiara Sgarbi (*Lo stalking. Dall'evoluzione del fenomeno alle prospettive di intervento*) e di Barbara Spinelli (*Femminicidio e riforme giuridiche*); alle riflessioni di Brunella Casalini e di Maria Giulia Bernardini sui corpi e sulla disabilità (rispettivamente intitolate *L'etica della cura e il pensiero femminista: tra dipendenza e autonomia* e *Il soggetto tra cura e diritti. Disabilità, relazioni, inclusione*); nonché alle discriminazioni nel mondo del lavoro e della rappresentanza politica di cui trattano Susanna Pozzolo (*“59 giorni a salario zero”. Appunti per uno studio sulla condizione delle donne in Europa, tra riforma del mercato del lavoro e crisi economica*) e Rosa Amorevole (*Donne, lavoro, diritti in Italia: una disamina per casi*).

Un aspetto interessante dell'opera nel suo complesso è la considerazione che quasi tutte le autrici, più o meno dichiaratamente, sembrano concordi nel riscontrare che una caratteristica empiricamente o culturalmente “costante” del gruppo umano delle donne sia quella dell'esperienza di cura e, pertanto, quella di un *approccio relazionale* che muova dal riconoscimento delle (comuni) vulnerabilità umane. Condivisione dei ruoli di cura, ripensamento delle dinamiche famiglia-lavoro, inclusione dei soggetti vulnerabili nello spazio della rivendicazione e della tutela dei diritti, conciliazione tra sfera pubblica e privata, eliminazione di atti discriminatori violenti e persecutori anche in ambito familiare e affettivo, parità nel mondo professionale e istituzionale: queste sono le più urgenti sfide che oggi un “diritto anche femminile” deve affrontare.

Come sottolinea Casalini, il diritto di soddisfare i bisogni di cura e di ripensare le dinamiche familiari, sociali e politiche mediante l'approccio relazionale è una questione centrale non soltanto per le donne ma più ampiamente *per ogni cittadino*, entro una concezione estesa di cittadinanza sociale (cfr. p. 181). Tale argomentazione sembra riallacciarsi alle riflessioni di Joan Tronto sulla cura quale base per la realizzazione di una buona società e fondamentale valore politico da integrare all'etica della giustizia (cfr. pp. 181-186, ma anche p. 255 e pp. 273-275). La cura, dunque, non è da intendersi alla maniera di Carol Gilligan come una disposizione o un'emozione tipica della moralità femminile (il

che rischierebbe di confermare gli stereotipi maschilisti confinando ancora una volta la donna nella sfera privata, in base a una visione essenzialista della natura femminile), è intesa, bensì, come una pratica sociale interconnessa alle teorie della giustizia: si tratta di un diverso approccio concettuale che mira a superare il mito dell'autonomia e dell'indipendenza per costruire un nuovo modello di relazioni, fondato sulla *interdipendenza*, nonché in grado di riformare lo stato sociale, tenendo in considerazione i punti di vista *di tutte e tutti*. A questo proposito, paiono particolarmente calzanti ancora oggi le parole di Simone de Beauvoir, secondo la quale il femminismo è una «causa comune» per l'uomo e per la donna, poiché la conquista di un mondo più equo, meglio organizzato e più valido è un interesse di entrambi (cfr. Giolo, p. 59).

Significativo è pertanto il fatto che il libro si chiuda con la *Postfazione*, assai articolata e partecipata, di uno studioso. Il libro “va oltre” così la (pur già innovativa perché sistematica) presentazione corale di contributi su tematiche attuali e impellenti, e “chiude il cerchio” di un certo approccio femminista: quello che mira a coinvolgere e mobilitare anche gli uomini, senza il cui contributo qualunque cambiamento sostanziale rischia di restare inattuabile.

Per queste ragioni – sistematicità, completezza, novità sul piano metodologico – il volume può essere considerato sia un testo fondamentale di teoria giuridica femminista sia una sorta di *manuale*, particolarmente adatto per gli insegnamenti su genere e diritto nei corsi di laurea in Giurisprudenza, nonché per operatori e operatrici del diritto che vogliono fare propria la sfida della parità.

Come auspicato espressamente in diversi passaggi (per esempio Faralli a p. 13 e Giolo a p. 60), proprio il veicolo dell'educazione alla parità (rivolta specificamente sia alle ragazze sia ai ragazzi) potrà risultare il terreno più fertile su cui agire per costruire una cultura giuridica rispettosa delle differenze. Si tratta di un'idea che viene da lontano, e che affonda le proprie radici nel pensiero, fondamentale per la successiva riflessione femminista, di Mary Wollstonecraft (1759-1797). Già a fine Settecento, la scrittrice inglese aveva infatti affermato che l'emancipazione delle donne e il progresso della civiltà, che ne costituisce una conseguenza, sono resi possibili dall'educazione paritaria, in grado di stabilire tra i

sessi un'eguaglianza autentica che valga come preconditione della cittadinanza. Wollstonecraft esortava a insegnare la parità nelle istituzioni educative: attraverso lo studio ma anche tramite l'esempio. Con lungimiranza, Wollstonecraft profetizzò pure che sarebbe voluto parecchio tempo per «sradicare i pregiudizi» di ostacolo ad una siffatta educazione (M. Wollstonecraft, *I diritti delle donne* [1792], a cura di F. Ruggieri, Editori Riuniti, Roma, 1977, p. 130). Parte del lavoro è stato realizzato, per quello restante servono strumenti efficaci. Anche un libro come quello qui esaminato ci pare possa diventarlo.